

Schema di certificazione EN 14001

SCS 14001

07	07/08/2025	Recepimento rilievi ED Accredia per est. SGA EA 33	CC	GEA GOV DIR	DIR CC
06	14/07/2025	Aggiornamento riferimenti documentali e refusi	CC	GEA GOV DIR	DIR CC
05	23/06/2023	Recepimento rilievi ED SG Accredia	CC	GEA GOV DIR	DIR CC
04	2/04/2020	Recepimento requisiti IAF MD11:2019 + prescrizioni COVID-19 + audit remoto	OPE	DIR ISG	DIR OPE
03	30/06/2019	Aggiornamento terminologie e certificazioni estere	OPE	ISG	DIR OPE
02	17/09/2018	Inserimento condizioni fase 1 e fase 2 consecutive	OPE	ISG	DIR OPE
01	3/07/2017	Aggiornamento con regole particolari certificazioni estere	OPE	ISG	DIR OPE
00	27/01/2017	Prima emissione. Annulla e sostituisce il documento 0011CR	SG	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0425CS_07_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.0	DEFINIZIONI	3
4.0	CONDIZIONI GENERALI	3
5.0	PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	5
5.1	Processo commerciale	5
5.2	Audit Iniziale	5
5.3	Rilascio di certificazioni estere	7
6.0	MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	7
6.1	Mantenimento della certificazione	7
6.2	Rinnovo della Certificazione	8
7.0	REGOLE PARTICOLARI PER CERTIFICAZIONI SGA ESTERE	9
7.1	Certificazioni estere	9
8.0	TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI	10
9.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	10

1.0 SCOPO

Il presente Schema di Certificazione definisce le prescrizioni particolari a cui un'Organizzazione che richiede la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 deve conformarsi per ottenere e mantenere la certificazione rilasciata da ICIM.

Il presente Schema di Certificazione costituisce parte integrante del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR) e del Regolamento Generale ICIM (0001CR).

Sull'applicazione del presente Schema di Certificazione sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

Il certificato ICIM è il documento con il quale ICIM attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un SGA conforme alle norme di riferimento.

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa nazionale ed internazionale di riferimento per la valutazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale è quella di seguito riportata, ed è da ritenersi applicabile nell'ultima edizione valida.

ICIM 0001CR	"Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi"
ICIM 0002CR	"Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"
EA-07/04	Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 Certification
ACCREDIA RG-01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione
ACCREDIA RT-09	Prescrizioni integrative per l'accreditamento delle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (SGA)
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
UNI ISO 14004	Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
UNI TR 13311	Sistemi di gestione ambientale – Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia formulate a partire della criticità emerse e dalle esperienze pratiche

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema valgono le definizioni riportate nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI ISO 14050.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Le disposizioni dettate dal presente documento sono da considerarsi integrative rispetto a quanto già oggetto di trattazione nei documenti "Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi" (0001CR) e "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" (0002CR).

Perché venga attivata la procedura di certificazione da parte di ICIM, in aggiunta a quanto previsto dal § 4.1.3 del Regolamento ICIM 002CR, l'Organizzazione richiedente deve:

- avere un SGA attivo da almeno tre mesi;

- il sistema di audit interni deve essere completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- essere conforme ai requisiti di Leggi e Regolamenti ambientali applicabili (tale conformità comporta in particolare il possesso di tutte le autorizzazioni ed il rispetto di tutti i requisiti legislativi cogenti, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica. Nel caso in cui l'organizzazione non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte, deve comunque essere in grado di dimostrare di aver presentato le domande di autorizzazione, complete e corrette, con un anticipo non inferiore al tempo che la legge concede all'autorità competente per rilasciare l'autorizzazione);

L'azienda ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

L'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di valutare l'evidenza obbiettiva sufficiente su cui basare una decisione di certificazione.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui la certificazione ICIM non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo ambientale da parte dell'azienda.

L'Organizzazione in possesso della certificazione deve:

- accettare a proprie spese, gli audit di mantenimento della certificazione del SGA nel triennio di validità del certificato;
- accettare, a proprie spese, gli audit di valutazione che si rendessero necessari per mantenere valida la certificazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di concessione della certificazione o dell'ultimo audit di sorveglianza da parte di ICIM.
- comunicare tempestivamente a ICIM l'accadimento di incidenti, significative situazioni di emergenza ambientale (reali o potenziali), notifiche di procedimenti legali o contestazioni di natura ambientale da parte di Pubbliche Autorità tali da compromettere o mettere in dubbio la credibilità e/o l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione.¹

L'eventuale verifica conseguente a variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi. I criteri operativi e gestionali attuati da ICIM in occasione di Variazioni anagrafiche per trasferimento della titolarità/cambio di ragione sociale dell'Organizzazione certificata sono definiti da ICIM nell'Istruzione "Variazione anagrafica e dati amministrativi" (0228BI).

La certificazione non può essere usata in modo tale da essere ritenuta valida anche per altri modelli di SG non coperti dal certificato o per attività diverse da quelle per le quali è stata rilasciata o comunque in modo tale da indurre in errore.

La certificazione ICIM di SGA non assolve l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti o servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

La concessione del certificato e il mantenimento della certificazione è subordinato al pagamento degli importi tariffari.

La mancata corresponsione degli importi dovuti comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

ICIM eroga le proprie attività di valutazione con personale appositamente qualificato e rispondente a requisiti e caratteristiche stabilite nella procedura ICIM "Criteri per la selezione dei valutatori" (0282BP).

¹ A seguito di "accadimenti incidentali, emergenze ambientali notifiche di procedimenti legali ambientali, contestazioni da parte delle autorità di controllo" ICIM S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare audit supplementari a garanzia dell'efficacia, credibilità e funzionalità del SGA.

Le prestazioni soddisfacenti da parte di tutto il personale ICIM coinvolto nelle attività di audit e certificazione, nel rispetto delle prescrizioni applicabili, sono garantite attuando forme di monitoraggio documentale e operativo in accordo alla procedura ICIM 0281BP - Monitoraggio degli auditor e personale interno.

L'Organizzazione in possesso di certificazione ICIM può utilizzare il Marchio di Conformità ICIM e altri marchi di conformità, per il cui uso sia data esplicita autorizzazione, conseguenti ad adesioni e/o ad accordi di riconoscimento con organizzazioni nazionali e internazionali o per specifici schemi di certificazioni su documentazione tecnica e pubblicitaria purché sia fatto in modo da non essere interpretato come una certificazione di prodotto e vengano soddisfatti i requisiti ICIM per l'utilizzo del Marchio di Conformità così come definiti nel documento ICIM 0002CR.

Il Marchio di Conformità ICIM non deve essere applicato su un prodotto, né in modo tale che si possa credere che esso certifichi la conformità di un prodotto.

5.0 PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

5.1 Processo commerciale

Il processo commerciale si compone delle seguenti fasi:

- Compilazione della Richiesta d'Offerta (RdO);
- Verifica RdO e Riesame Offerta
- Emissione e invio Offerta
- Follow up
- Chiusura Contratto e invio Domanda di Certificazione accettata
- Riesame Contratto

Responsabilità, criteri operativi e regole tecniche applicabili per la conduzione di tali attività sono richiamate al § 4.2, 4.3 e 4.4 del Regolamento ICIM 0002CR e sono specificate nell'Istruzione Commerciale (0227BI).

5.2 Audit Iniziale

Il processo ICIM per la certificazione del SGA dell'Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 - esame documentale + audit preliminare (in sito)
- Audit di Fase 2 - audit di valutazione (in sito).

L'audit di fase 1² ha, in aggiunta a quanto già definito al § 4.7 del Regolamento 0002CR, lo scopo di:

- valutare la completezza e l'adeguatezza della pianificazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione;
- fornire agli auditor informazioni sullo stato del SGA dell'Organizzazione e su attività / aree che necessitano di particolare attenzione;
- verificare che il livello di attuazione del sistema fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per l'audit di Fase 2 con particolare riferimento a:
 - completa identificazione dell'Organizzazione, del contesto in cui opera, degli aspetti ambientali ed altri rischi legati alle sue attività, e conseguente determinazione di quelli significativi;
 - piena conformità alla legislazione ambientale applicabile;

L'audit di Fase 2 invece, è attivato in seguito all'esito positivo dell'audit di Fase 1, in accordo all'Organizzazione, ed ha lo scopo di verificare, in aggiunta a quanto già definito al § 4.8 del Regolamento 0002CR:

² Ove lo ritenga tecnicamente opportuno, ICIM si riserva la possibilità di condurre off-site la parte di esame della documentazione del SGA dell'organizzazione al fine di meglio preparare la visita in campo.

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma EN 14001 o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- le attività di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione ambientale nel garantire la conformità a tali prescrizioni;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente critici per l'ambiente;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per la politica ambientale definita;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni;
- la corretta applicazione e conoscenza del SGA da parte dell'Organizzazione.

Gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 sono pianificati ed eseguiti con modalità analoghe declinate nel Regolamento di certificazione 0002CR.

ICIM ha definito responsabilità e modalità operative per la pianificazione di tali audit nella propria "Istruzione operativa per la gestione della pianificazione degli audit" (0185BI). A tal proposito si segnala che la data dell'audit di fase 1 e dell'audit di fase 2 non possono essere consecutive ad eccezione che in organizzazioni monosito, con meno di 10 addetti e a bassa complessità.

Nel caso gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 siano pianificati ed eseguiti con tecniche di audit in remoto (ove possibile), il personale ICIM, applicherà le modalità operative definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

Eventuali deviazioni del SGA dell'Organizzazione rispetto ai requisiti dettati dalla norma di riferimento, rilevati dagli auditor ICIM, devono essere classificate in:

- **Non conformità** - si intende il mancato recepimento di uno o più di elementi della norma di riferimento o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi predisposti, con particolare riferimento al soddisfacimento degli aspetti cogenti.
- **Osservazione** - si intende l'incapacità di soddisfare uno dei requisiti della norma di riferimento che, basandosi sul giudizio e l'esperienza, non genererà verosimilmente un non funzionamento del SGA o una riduzione della capacità del sistema di garantire processi e prodotti in condizioni controllate.
- **Raccomandazione** - si intende la formulazione di indicazioni per il miglioramento del SGA dell'organizzazione. La raccomandazione non è vincolante per l'organizzazione.

Le deviazioni emesse dal Gruppo di Audit sono classificate come sopra indicato, in funzione della loro Estensione, Sistematicità, Criticità, Influenza.

La classificazione delle deviazioni viene chiaramente indicata sull'opportuno modulo di registrazione e motivata all'Organizzazione.

Deviazioni rilevate in Fase 1 se non risolte (esito Negativo) o risolte solo parzialmente (esito Parziale) in Fase 2, devono essere trasformate in Raccomandazione o Osservazione o Non Conformità a discrezione del RGVI tenendo in considerazione che un rilievo OSTATIVO emesso in FASE 1 e non risolto al termine della FASE 2, costituisce una NC e inibisce il completamento dell'iter di rilascio della Certificazione. Un rilievo "ostativo" rilasciato in FASE 1 non preclude la possibilità di procedere alla FASE 2.

In ogni caso, gravi deviazioni di carattere legislativo (es. mancato soddisfacimento di uno o più requisiti) vengono sempre classificate come Non Conformità.

Nell'ambito di audit integrati, il GVI deve considerare l'impatto che una non conformità riscontrata per altri standard ha, sulla conformità del SGA oggetto di certificazione. Se l'organizzazione non è conforme a uno dei requisiti comuni

del sistema integrato, la non conformità è applicabile all'intero sistema integrato e quindi anche al SGA oggetto di certificazione. Se l'organizzazione non è conforme a un requisito specifico del SGA, influisce solo sullo standard in oggetto.

A fronte delle Osservazioni/Non Conformità emerse nel corso della visita, l'Organizzazione deve, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'audit:

- definirne il trattamento;
- identificarne le cause;
- proporre, ove necessario, un'azione correttiva per rimuovere le cause.

trasmettere per iscritto, al RGVI e ad ICIM, quanto sopra definito, preferibilmente utilizzando la modulistica ICIM.

Per le Raccomandazioni, l'organizzazione non deve produrre ad ICIM alcuna proposta di trattamento/AC.

L'RGVI valuta le azioni correttive proposte dall'Organizzazione e:

- in assenza di commenti, ritiene le risoluzioni proposte accettate comunicandolo a ICIM e al cliente;
- qualora non accetti le proposte di risoluzione delle Osservazioni e delle Non Conformità rilevate, relativamente ai tempi e/o ai modi di attuazione delle stesse, ne informa per iscritto l'Organizzazione e ICIM.

Nel caso delle Raccomandazioni e delle Osservazioni ICIM verificherà l'attuazione del trattamento e dell'AC in occasione della prima visita di sorveglianza prevista. In presenza di Non Conformità (NC) invece, il processo di certificazione viene momentaneamente interrotto.

Nel caso di NC, poiché trattasi di audit iniziale, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate max entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'audit di Fase 2, salvo deroghe concesse da ICIM. ICIM si riserva di eseguire un audit supplementare per accertare la corretta applicazione delle azioni correttive e riattivare il processo di certificazione.

Qualora il termine dei 6 (sei) mesi o il termine della deroga concessa da ICIM non possa essere soddisfatto, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione potrà essere sottoposto ad una nuova Fase 2.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari (es. transizione a nuove edizioni della norma), variati, a giudizio di ICIM, su richiesta motivata dell'Organizzazione.

5.3 Rilascio di certificazioni estere

Per la certificazione di Organizzazioni estere, valgono tutte le condizioni che regolano la concessione alle Organizzazioni nazionali nel rispetto degli accordi presi da ICIM in campo internazionale.

6.0 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Mantenimento della certificazione

L'audit di mantenimento avviene con frequenza almeno annuale.

Nel periodo di validità della certificazione, 3 (tre) anni, vengono eseguite n. 2 (due) sorveglianze.

La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 (dodici) mesi dalla data di delibera, fatte salvo deroghe concesse da ICIM sulla base di serie e documentate motivazioni presentate dall'Organizzazione.

Qualora espressamente richiesto dall'organo deliberante la certificazione ICIM e a fronte di chiare e fondate motivazioni, ICIM si riserva la possibilità di variare detta programmazione.

Ogni audit di sorveglianza deve riesaminare parte dei processi dell'Organizzazione, affinché tutti i processi, relativamente al SGA, vengano riesaminati entro ogni ciclo di 3 (tre) anni.

Nel caso di audit di mantenimento del SGA, da svolgere con tecniche di audit in remoto, il personale ICIM, applicherà quanto indicato al presente paragrafo e al cap. 6 del Regolamento ICIM 0002CR, nell'ambito delle modalità definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte dell'Organizzazione, della certificazione ICIM.

La classificazione e le modalità di gestione delle deviazioni riscontrate nel corso degli audit di mantenimento, avviene coerentemente a quanto indicato al par. 5.2 ad eccezione dei tempi di gestione delle NC in quanto, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate max entro 3 (tre) mesi dalla fine dell'audit di mantenimento, salvo deroghe concesse da ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione. ICIM si riserva di eseguire un audit supplementare per accertare la corretta applicazione delle azioni correttive.

Qualora il termine dei 3 (tre) mesi o il termine della deroga concessa da ICIM non possa essere soddisfatto, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione potrà essere sottoposto a sospensione.

Deviazioni dell'audit precedente non risolte (esito Negativo) o risolte solo parzialmente (esito Parziale) nell'audit successivo, devono di norma essere riproposte o riformulate e/o riproposte tal quale per la quota parte non risolta, eventualmente incrementate di peso su decisione del RGVI, in funzione del livello di criticità, estensione e ricorrenza che la problematica determina nell'Organizzazione.

6.2 Rinnovo della Certificazione

Allo scadere di ogni triennio il rinnovo della certificazione richiede un ulteriore esame documentale e comporta un audit del SGA dell'Organizzazione, da pianificarsi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del certificato.

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati. Tuttavia, è possibile dare continuità al certificato scaduto alle seguenti condizioni:

- se entro 3 mesi dalla scadenza del certificato è eseguita la verifica di rinnovo;
- se fra 3-6 mesi dalla scadenza del certificato, è eseguita la verifica di ripristino con i tempi di una nuova certificazione (Fase 2);
- evidenziando sul certificato il lasso temporale di mancata copertura della certificazione.

L'audit di rinnovo si deve concludere positivamente e in tempo utile (almeno 2 mesi prima la scadenza del certificato), per permettere l'approvazione da parte di ICIM della proposta di rinnovo del certificato e la sua conseguente riemissione, nei tempi opportuni.

Quando l'Organizzazione non ottemperi al soddisfacimento di tale tempistica e quindi, non ottenga il rinnovo del certificato entro i termini di scadenza, il certificato deve intendersi scaduto dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato³.

È responsabilità dell'organizzazione, garantire a ICIM l'esecuzione dell'audit di rinnovo nel rispetto dei tempi indicati nel presente paragrafo.

Eventuali deroghe a tali tempistiche, possono essere concesse da ICIM a fronte di serie e documentate motivazioni presentate dall'Organizzazione richiedente e qualora concesse dalle prescrizioni normative di riferimento anche adottate dagli organi di controllo pertinenti a fronte di comprovate situazioni anomale (es. emergenza sanitaria)⁴.

L'audit di rinnovo, da eseguire presso l'Organizzazione, viene effettuato con finalità e secondo modalità analoghe a quelle descritte nel cap. 8 del Regolamento 0002CR, ivi inclusi gli audit di rinnovo del SGA condotti in forma integrata con gli audit sui sistemi di gestione conformi ad altri standard e/o condotti con tecniche di audit in remoto.

³ Qualora ritardi accumulati nel processo di rinnovo del certificato, per effetto di audit eseguiti nel NON rispetto dei termini temporali indicati nel presente documento, dovessero comportare disguidi tecnici, economici o operativi per l'organizzazione interessata, ICIM si ritiene sollevata da ogni responsabilità a riguardo.

⁴ Vedi ad esempio § 7.1 del Regolamento ICIM 0002CR

Qualora le risultanze dell'audit di rinnovo evidenzino situazioni di non conformità, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate prima della scadenza del certificato, pena l'impossibilità da parte di ICIM di procedere al rinnovo del certificato dell'organizzazione.

Il certificato rinnovato viene identificato con lo stesso numero del precedente seguito da una barra e da un numero progressivo che ne indica i rinnovi.

Il certificato riporta inoltre la data di rilascio del primo certificato e quelle di rinnovo (emissione corrente) e di scadenza.

Qualora i tempi necessari alla risoluzione delle suddette Non Conformità, richiedesse il superamento del termine di validità del certificato, l'Organizzazione dovrà comunicarlo formalmente ad ICIM che, applicherà quando indicato al par. 8.1 del Regolamento ICIM 0002CR.

Al termine del triennio, ICIM invierà quotazioni di rinnovo relative al successivo periodo di validità della certificazione.

Nel caso di audit di rinnovo del SGA, da svolgere con tecniche di audit in remoto, il personale ICIM, applicherà quanto indicato al presente paragrafo e al cap. 8 del Regolamento ICIM 0002CR, nell'ambito delle modalità definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

Quanto applicabile alle attività per il rilascio di certificazioni in conformità alla norma ISO 14001 e non espressamente indicato nella presente sezione del documento in oggetto, è disciplinato dai documenti 0001CR – Regolamento generale ICIM e 0002CR – Regolamento Sistemi di gestione, a cui si rimanda.

Eventuali deroghe alle suddette regole, possono essere concesse da ICIM a fronte di serie e documentate motivazioni presentate di volta in volta dall'Organizzazione richiedente e qualora concesse dalle prescrizioni normative di riferimento anche adottate dagli organi di controllo pertinenti a fronte di comprovate situazioni anomale (es. emergenza sanitaria).

7.0 REGOLE PARTICOLARI PER CERTIFICAZIONI SGA ESTERE

7.1 Certificazioni estere

La disciplina delle attività per il rilascio di certificazioni in conformità alla norma ISO 14001, sul territorio estero, poiché:

- non risulta regolamentata da specifiche disposizioni normative da parte degli Organi di controllo competenti;
- non è assoggettata alle disposizioni dettate dagli RT Accredia (es. RT 09);

deve assoggettarsi ai criteri ICIM del presente documento con in aggiunta le precisazioni indicate nei successivi paragrafi 7.1.1 – 7.1.7.

7.1.1 Criteri generali

Le attività di verifica devono essere svolte presso la sede dell'impresa e presso eventuali siti /cantieri ove sono espletati processi produttivi rientranti nel campo di applicazione del SGA oggetto di certificazione.

Nel corso del ciclo triennale di validità della certificazione devono essere sottoposti a verifica, per almeno una volta, tutte le tipologie di attività svolte dall'organizzazione e rientranti nello scopo di certificazione. Qualora nel corso di tale periodo non fosse stato possibile verificare in campo alcune attività, in fase di rinnovo del certificato, queste non potranno essere riconfermate nel campo di applicazione del certificato.

7.1.2 Offerta

I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo effettivo dei lavoratori dell'azienda.

I tempi tengono in considerazione tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo di certificazione. Il numero totale degli addetti, pertanto, deve includere anche personale terzo e/o non

permanente (organico equivalente), la cui congruità è valutata anche in riferimento alla complessità dei processi realizzati e inclusi nello scopo di certificazione, sulla base di informazioni ricevute dall'impresa;

I tempi di verifica ottenuti possono essere incrementati in funzione del numero di siti/cantieri operativi al momento della verifica e della loro complessità. L'eventuale verifica del primo cantiere, di norma, non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato, per gli altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora.

7.1.3 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)

Non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche di tutti i processi produttivi. Qualora siano svolti processi produttivi visionabili presso un unico sito/cantiere, quest'ultimo può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

7.1.4 Definizione dello scopo di certificazione

Lo scopo di certificazione deve far riferimento esclusivamente alle attività realizzate e per cui l'impresa ha dato evidenza al momento della verifica ispettiva di operare.

7.1.5 Sorveglianze periodiche

Nel corso delle sorveglianze annuali, a garanzia del mantenimento della certificazione, è prevista la possibilità di effettuare un campionamento dei processi produttivi, garantendone comunque la totale copertura nel corso del triennio di validità della certificazione.

In caso di eventuali periodi di inattività dell'impresa (es. periodo invernale) sono previsti tempi di tolleranza per l'effettuazione della verifica programmata, pari generalmente a + o - quattro mesi rispetto il periodo previsto garantendone comunque l'effettuazione, entro l'anno solare pena l'avvio del processo di sospensione del certificato.

7.1.6 Rinnovo delle certificazioni

Valgono le condizioni espresse al precedente § 6.2 del presente documento.

7.1.7 Estensione

L'attività oggetto di estensione deve essere campionata in situ e non sono accettabili estensioni verificate sulla base di evidenze esclusivamente documentali.

Le estensioni devono essere preventivamente comunicate ad ICIM S.p.A. al fine di acquisire le informazioni utili per emettere l'offerta da parte dei commerciali e tecnici di ICIM.

8.0 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

In aggiunta a quanto già indicato nel cap. 10 del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR), ICIM ha definito i criteri e le modalità per effettuare il trasferimento ad ICIM delle certificazioni, in corso di validità ed accreditate, da altri OdC nell'istruzione "Criteri per il trasferimento delle certificazioni dei Sistemi di Gestione" (0412BI) il cui contenuto è conforme alle disposizioni dettate dal documento IAF MD2 (Transfer of Accredited Certification of Management System).

9.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

ICIM gestisce le attività di sospensione, rinuncia e revoca della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 in accordo al regolamento 0001CR e alla "Procedura operativa sospensioni, rinunce e revoche" (0184BP) disponibile su richiesta.

Nell'ambito di un sistema di gestione integrato, la sospensione, riduzione o ritiro della certificazione afferente a uno o più standard oggetto di integrazione, comporta da parte di ICIM la valutazione dell'impatto di tale provvedimento sul certificato SGA oggetto di integrazione.